

COMUNE DI VALDUGGIA
(PROVINCIA DI VERCELLI)



ORDINANZA N. 1478

Valduggia li 8 febbraio 2017

IL SINDACO

RICHIAMATA la seguente documentazione in atti:

- Nota Comando Provinciale VV.FF. di Vercelli del 07 novembre 2014 e nota ARPA di Vercelli del 17 novembre 2014, prot. n. 4304 del 07 novembre 2014, laddove si segnalava la situazione della Ditta IVAK a seguito del fallimento e con particolare riferimento alla necessità di eseguire interventi di bonifica e messa in sicurezza del sito, senza comunque stabilire delle tempistiche di intervento;
- Nota prot. n. 4304 / 4343 del 10 novembre 2014 a firma del Sindaco del Comune di Valduggia ed inviata all'Avv.to REPOSO Chiara e altri Enti coinvolti nel procedimento laddove si segnalava la necessità di intervenire quanto prima a salvaguardia della pubblica e privata incolumità per messa in sicurezza del sito IVAK;
- Nota prot. n. 1452 del 10 aprile 2015 in atti di questo Ente e trasmessa dalla Procura di Vercelli, inviata alla Regione Piemonte, al Comune di Valduggia, al P.M., e all'Avv.to REPOSO Chiara, laddove si segnalava la presenza presso il sito IVAK di rifiuti ad alto rischio e quindi necessità di riscontri urgenti per messa in sicurezza del sito;
- Nota prot. n. 1452 / 1655 del 22 aprile 2015 a firma del Sindaco di Valduggia inviata alla Procura di Vercelli, alla Regione Piemonte, all'Avv.to REPOSO Chiara e laddove si segnalava la necessità di un pronto intervento per bonifica del sito IVAK, al fine di eliminare ogni pericolo;
- Nota in atti prot. n. 2026 del 19 maggio 2015 dell'Avv.to REPOSO Chiara laddove il curatore fallimentare invitata gli Enti Regione Piemonte, Comune di Valduggia, ARPA, Vigili del Fuoco, ASL, ad effettuare la bonifica non potendo la curatela stessa provvedervi per mancanza di fondi e di risorse;
- Nota VV.FF. di Vercelli, del 25 maggio 2015, prot. n. 2096, laddove il Comando Provinciale VV.FF. comunica che non possono attivarsi materialmente ed economicamente per porre in essere opere di messa in sicurezza del sito IVAK;
- Nota a firma del Sindaco di Valduggia in data 25 maggio 2015 al prot. gen. n. 2279 inviata al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Piemonte, alla Asl, all'ARPA AI Vigili del Fuoco, Provincia di Vercelli, alla Procura di Vercelli e all'Avv.to REPOSO Chiara, di richiesta URGENTE per interventi di MESSA in sicurezza, segnalando nel contempo che il Comune di Valduggia non ha i necessari fondi per intervenire ed eseguire interventi di bonifica / rimozione rifiuti stimati in oltre Euro 150.000,00;
- Nota Provincia di Vercelli prot. n. 2461 del 17 giugno 2015 per convocazione urgente di riunione per il giorno 15 giugno 2015;
- Nota Regione Piemonte, prot. n. 2573 del 25 giugno 2015, indirizzata in particolare all'ARPA di Vercelli, con richiesta di eseguire sopralluogo presso il sito IVAK ed accertare lo stato dei luoghi per verifica eventuale inquinamento ambientale;
- Nota ARPA di Vercelli, prot. n. 2473 del 06 luglio 2015, laddove si tramettono gli esiti del sopralluogo richiesto dalla Regione e per conoscenza agli altri Enti coinvolti nel procedimento. L'ARPA evidenzia come la situazione, al momento del sopralluogo, appare immutata (in riferimento al sopralluogo di novembre 2014), segnalando comunque di eseguire l'intervento urgente relativo all'impianto di depurazione;
- Nota Provincia di Vercelli, prot. n. 3146 del 30 luglio 2015, inviata agli Enti coinvolti nel procedimento, laddove si richiede l'emissione di Ordinanza Sindacale al fine di consentire al curatore fallimentare di attuare i necessari interventi di competenza;
- Nota ARPA di Vercelli (inviata per conoscenza alla Procura di Vercelli, alla Provincia, alla Regione, al Curatore Fallimentare, in atti al prot. gen. n. 492 del 02 febbraio 2016, laddove viene richiesto al Comune di Valduggia di emettere Ordinanza Sindacale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- Nota Provincia di Vercelli, in atti al prot. gen. n. 844 del 23 febbraio 2016, riguardante l'accertamento tecnico svolto nel mese di novembre 2015;
- Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in atti al prot. gen. n. 1128 del 09 marzo 2016, laddove si richiedono informazioni da inviare ai fini della valutazione sulla significatività e sulla rilevanza di un eventuale danno ambientale ed assumere le conseguenti iniziative di competenza ai sensi della Parte VI del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Nota Provincia di Vercelli, in atti al prot. gen. n. 1900 del 20 aprile 2016, riguardante un aggiornamento circa lo stato del procedimento in corso al Ministero dell'Ambiente;
- Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 1425 del 02 maggio 2016 e notificata a termini di Legge ai soggetti responsabili segnalati dagli Organi ed Enti competenti;
- Vista l'ordinanza n. 317 in data 14 settembre 2016 con cui il TAR Piemonte, adito dal Sig. VISENTIN Emanuele, Amministratore Unico della Ditta IVAK nel periodo dal 09 marzo 2013 al 31 ottobre 2013, ha accolto l'istanza cautelare dal medesimo proposta, per l'effetto sospendendo l'esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 1425/2016;
- Vista la nota prot. n. 4429 in data 27 settembre 2016 del Comune di Valduggia con cui veniva richiesto ad ARPA, Dipartimento Provinciale di Vercelli, un nuovo sopralluogo al fine di acquisire agli atti un aggiornamento dello stato dei luoghi inerente al fabbricato industriale IVAK;
- Vista la Relazione dell'ARPA di Vercelli prot. n. 4907 in data 25 ottobre 2016 da cui si evince che (si riporta stralcio verbale):

"Dall'esame di dettaglio condotto in data 14/10/2016, è emerso che il computo volumetrico dei tre rifiuti pericolosi in giacenza nello stabilimento, ovvero fanghi di depurazione filtro pressati CER 110109 (17,898 m3), materiali filtranti CER 150202* (3 m3) e fanghi di pulitura metalli CER 120114* (2,171 m3) corrisponde a circa 23 metri cubi (a cui si sommerebbero ulteriori circa 2 m3 di altri rifiuti pericolosi contenuti in fusti).*

considerati i suddetti quantitativi di rifiuti pericolosi in giacenza nello stabilimento (23 m3) e visti inoltre i notevoli volumi di produzione annua dei medesimi rifiuti quali riportati nella tabelle sub. §1 e sub. §2, è plausibile ritenere che la Ditta IVAK avesse optato per il criterio temporale di smaltimento di cui al decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., articolo 183, lettera bb) ("avviati alle operazioni di recupero/smaltimento ...con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito") e che procedesse quindi allo smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti pericolosi in deposito temporaneo con cadenza trimestrale; ciò in quanto la diversa opzione (criterio quantitativo e quindi avvio al recupero/smaltimento al raggiungimento dei 30 metri cubi di rifiuti di cui al massimo 10 metri cubi di pericolosi), pur se astrattamente ipotizzabile, sarebbe risultata molto più impegnativa, meno pratica e razionale per la compagine aziendale, imponendo l'avvio allo smaltimento per un numero di volte/annuo notevolmente superiore alle quattro volte del criterio trimestrale.

In ogni caso alla luce dei volumi di rifiuti pericolosi prodotti, è da escludere che la ditta potesse avvalersi del criterio temporale annuale di cui all'ultimo capoverso del n. 2) della lett. bb) dell'art. 183 D.Lgs. cit., dato il palese superamento del limite quantitativo massimo nella detta norma previsto (23 mc > 10 mc).

Dalle valutazioni espresse nella presente relazione, emerge che il gestore dell'impianto IVAK avrebbe dovuto avviare allo smaltimento / recupero i rifiuti pericolosi con cadenza trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero al raggiungimento del limite complessivo di 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Vista l'assenza dei registri di carico e scarico rifiuti degli ultimi anni di gestione dell'impianto, non è stato possibile verificare in quale data siano stati effettuati gli ultimi invii a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi in esame (CER 110109, CER 105202, CER 120114).

Assumendo comunque la data dell'aprile 2013 (data di cessazione dell'attività operativa dello stabilimento) come data di ultima generazione dei rifiuti pericolosi di cui sopra, si ritiene che gli stessi avrebbero dovuto essere avviati a smaltimento/recupero, secondo il criterio temporale (cadenza trimestrale) plausibilmente adottato dalla Ditta, già dal mese di luglio 2013 ovvero, secondo il criterio quantitativo (limite complessivo di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi

di rifiuti pericolosi), dallo stesso mese di aprile 2013, risultando già in quella data superato il limite massimo di 10 metri cubi di rifiuti pericolosi prodotti.

Le operazioni di avvio al recupero/smaltimento dei suddetti rifiuti erano in capo ai soggetti che, nei periodi temporali sopra individuati, ne avevano in capo la gestione (Visentin Emanuele in qualità di Amministratore Unico dal 09/03/2013 al 31/10/2013, Ghetti Alberto in qualità di Liquidatore dal 06/12/2013 al 06/10/2014);

Vista la nota prot. n. 5878 in data 21 dicembre 2016 con cui il Comune di Valduggia, a seguito delle risultante della sopra citata relazione ARPA di Vercelli, comunicava ai Sig.ri **VISENTIN Emanuele, MANTELLI Giulio e GHETTI Alberto** l'avvio del procedimento volto alla revoca in via di autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 1425 del 02 maggio 2016 ed all'emissione di una nuova Ordinanza Sindacale sulla base degli approfondimenti ARPA forniti a seguito del nuovo sopralluogo;

Viste le osservazioni formulate dallo Studio Legale Avvocato Santagostino per conto del Sig. **VISENTIN Emanuele**, pervenute al prot. gen. n. 403 in data 26 gennaio 2017, del seguente tenore:

“(..) in riferimento al sopralluogo eseguito dal personale ARPA in data 14 ottobre 2016 (...) lungi dal dimostrare la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. VISENTIN, non individua con la certezza richiesta dalla disciplina del Testo Unico Ambientale e della giurisprudenza di merito un comportamento quantomeno colposo del Sig. VISENTIN nell'abbandono incontrollato di rifiuti presso lo stabilimento IVAK di Crabbia, ponendosi, invero, in aperta contraddizione con i precedenti verbali ARPA depositati agli atti del TAR Piemonte e della Procura della Repubblica di Vercelli.

*In particolare, nel corso dell'accesso del 05/11/2014, lo stesso personale ARPA accertava che i rifiuti, stoccati nel capannone e in parte sotto la tettoia (in rispetto delle disposizioni indicate nell'AIA) diventano deposito incontrollato se non rispettano le condizioni di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb del citato testo ambientale in quanto non vengono rispettati i tempi di giacenza e che “*poiché non vi sono elementi utili per la valutazione della data di produzione dei rifiuti è possibile considerare, cautelativamente, la data di cessazione delle attività produttive - (ma non la data di cessazione definitiva dell'attività) - come data ultima di generazione dei rifiuti*” e “*di conseguenza il deposito temporaneo (nelle modalità stabilite dal citato articolo 183, lettera bb) era ammissibile sino all'aprile 2014; dopo tale data è configurabile la fattispecie di deposito incontrollato (...)*. Le nuove conclusioni dell'ARPA, contrastanti con quanto in precedenza affermato, si basano quindi su mere presunzioni e ipotesi nonché su una quantificazione dei rifiuti effettuata ad oltre due anni di distanza dalla cessazione dell'attività produttiva, periodo in cui lo stabilimento, rimasto privo di sorveglianza, era liberamente accessibile ai terzi che vi potevano asportare materiali, come testimoniano i numerosi furti, ma anche depositare indiscriminatamente qualsivoglia oggetto e/o materiale (...);”*

CONSIDERATO CHE le osservazioni sopra riportate non appaiono condivisibili, in quanto:

- come risulta dalla relazione ARPA sopra citata, in occasione del sopralluogo del 14-10-2016 “*non sono emerse movimentazioni/smaltimenti rispetto a quanto già rilevato nei precedenti sopralluoghi ed ispezioni delle quali sono state rese relative relazioni ai vari soggetti ed enti interessati*”. Lo stato dei luoghi rilevato in sito risultava, quindi, immutato rispetto ai precedenti sopralluoghi;
- gli incaricati ARPA hanno eseguito accertamenti di dettaglio per determinare la precisa consistenza dei depositi di rifiuti pericolosi già individuati e descritti nelle precedenti relazioni, di cui era stata fatta una misurazione solo di larga massima;
- le conclusioni formulate da ARPA nella relazione 25-10-2016, prot. n. 4907 risultano fondate su accurati accertamenti e rilievi tecnici, all'esito dei quali l'Agenzia regionale ha correttamente individuato, in funzione della disposizione di cui all'art. 183, lett. bb) D.Lgs. 152/2006 e dei due distinti criteri dallo stesso previsti, il momento a partire dal quale i rifiuti in deposito temporaneo avrebbero dovuto essere avviati a smaltimento/recupero (aprile 2013 o, al più, luglio 2013), conseguentemente individuando, quali responsabili, i soggetti che, a partire da quelle date, avevano in carico le relative operazioni, in qualità di legali rappresentanti della Società (e quindi, il sig. Emanuele Visentin, quale Amministratore Unico nel periodo marzo 2013- ottobre 2013 ed il sig. Alberto Ghetti, quale liquidatore, dal dicembre 2013 all'ottobre 2014);

- nessuna "contraddittorietà" è riscontrabile tra l'ultima relazione dell'ARPA Vercelli e quella precedente del 1-2-2016, prot. 7408 (prot. del Comune 492 del 2-2-2016), in cui erano esclusivamente indicate le tipologie dei rifiuti individuati, ma non le relative quantità, né era determinata con precisione la data a partire dalla quale si riteneva integrato il deposito incontrollato; quanto poi alla relazione ARPA 4-12-2015, prot. n. 100492, inviata alla Procura della Repubblica di Vercelli, questa era fondata su misurazioni, come detto sopra, di larga massima, all'esito delle quali ARPA non aveva proceduto ad una stima precisa del quantitativo di rifiuti pericolosi stoccati nel sito, circostanza che impediva di rilevare il già avvenuto superamento del quantitativo massimo di cui all'art. 183, lett. bb), n. 2), secondo periodo ("30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi") e, conseguentemente, ostava anche all'operatività del termine massimo annuale di cui all'ultimo capoverso dello stesso art. 183, lett. bb), n. 2) ("*In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno*"). Le conclusioni formulate da ARPA nell'ultima relazione in data 25-10-2016 ("*In ogni caso alla luce dei volumi di rifiuti pericolosi prodotti, è da escludere che la ditta potesse avvalersi del criterio temporale annuale di cui all'ultimo capoverso del n. 2) della lett. bb) dell'art. 183 D.Lgs. cit., dato il palese superamento del limite quantitativo massimo nella detta norma previsto (23 mc > 10 mc)*") sono quindi del tutto corrette in rapporto agli esiti delle puntuali misurazioni svolte, oltre che coerenti con il dato normativo;

- non appare necessario compiere nessun altro accertamento in punto responsabilità del sig. Visentin (così come anche del sig. Ghetti) per il deposito incontrollato di rifiuti, essendogli questo imputabile per colpa specifica, posto che, quale legale rappresentante della Ditta Ivak nel periodo marzo-ottobre 2013, egli assumeva la responsabilità che le attività smaltimento/recupero dei rifiuti stoccati temporaneamente presso lo stabilimento venissero eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge (art. 183 D.Lgs. 152/2006), oltre che delle prescrizioni dell'AIA del 30-10-2007, nella specie, invece, disattese;

RITENUTO CHE

- alla luce dei nuovi elementi di fatto emersi dalla citata relazione ARPA 25-10-2016, prot. n. 4907, risultano responsabili del deposito incontrollato di rifiuti, per le ragioni ed i periodi indicati nella medesima relazione:

- VISENTIN Emanuele, in qualità di Amministratore Unico della ditta IVAK s.r.l. dal 9-3-2013 al 31-10-2013;
- GHETTI Alberto, in qualità di Liquidatore della ditta IVAK s.r.l dal 6-12-2013 al 6-10-2014;

- il Comune di Valduggia deve uniformarsi alle risultanze del nuovo accertamento ARPA, provvedendo alla revoca in **via di autotutela** della precedente Ordinanza n. 1425 del 02 maggio 2016 ed all'adozione di una nuova Ordinanza Sindacale nei confronti dei Sig.ri VISENTIN Emanuele, in qualità di Amministratore della Ditta IVAK dal 09 marzo 2013 al 31 ottobre 2013 e GHETTI Alberto, in qualità di Liquidatore dal 06 dicembre 2013 al 06 ottobre 2014;

Visto il D.lgs n. 152/2006 art. 192 comma 3;

Visto l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 e s.m.i.,

DISPONE

IN VIA DI AUTOTUTELA – la REVOCA dell'Ordinanza Sindacale n. 1425 del 02 maggio 2016

ORDINA

Ai Sig.ri **VISENTIN Emanuele** in qualità di Amministratore Unico della Ditta IVAK dal 09 marzo 2013 al 31 ottobre 2013 e **GHETTI Alberto** in qualità di Liquidatore dal 06 dicembre 2013 al 06 ottobre 2014, , di procedere ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. **nell'immediato e comunque entro e non oltre gg. 90 (novanta) dalla data di notifica del presente provvedimento**, all'attivazione **delle procedure di rimozione dei rifiuti, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi** presso gli immobili ex produttivi della Ditta IVAK e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia e secondo quanto prescritto dagli Enti preposti alla vigilanza ambientale, sanitaria e di sicurezza (ARPA, PROVINCIA, ASL E VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI).

**IN CASO DI INADEMPIMENTO, VERRANNO EMANATI GLI EVENTUALI ULTERIORI
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA AI SENSI DI LEGGE.**

DISPONE inoltre

l'immediata notifica di copia della presente ai Sig.ri VISENTIN Emanuele in qualità di Amministratore Unico della Ditta IVAK dal 09 marzo 2013 al 31 ottobre 2013 e GHETTI Alberto in qualità di Liquidatore dal 06 dicembre 2013 al 06 ottobre 2014 nonché inoltre in copia al Curatore Fallimentare nell'ambito della procedura di fallimento IVAK s.r.l., al Procuratore della Repubblica di Vercelli, all'Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli, al Settore Ambiente della Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli - Nucleo di Vigilanza Ecologica, al Comando Stazione Carabinieri di Borgosesia, all'A.R.P.A. di Vercelli, all'A.S.L. di Vercelli, al Ministero dell'Ambiente, nonché l'affissione di copia all'Albo pretorio Comunale informatizzato www.comune.valduggia.vc.it per **gg. 120 (centoventi) consecutivi** e in prossimità dello stabilimento della IVAK s.r.l..

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in prima istanza al T.A.R. Piemonte, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di Legge.



IL SINDACO
(PRINO Pier Luigi)